

12 Febbraio 2018

COMPENSORIO ALPINO BIELLA1. “ Alte Valli Biellesi ”

Regolamento per la caccia alla VOLPE a squadre per l'annata venatoria 2018/2019.

Art. 1 - La caccia alla volpe sul territorio del Compensorio Alpino Biella 1, a far data dal **03 Ottobre 2018** e sino al **30 Dicembre 2018** potrà essere effettuata oltre che in squadra anche da singoli cacciatori in forma vagante.

Le giornate stabilite dal CA BI sono mercoledì - domenica,

Tale attività a far data dal **02 Gennaio 2019** e sino al **30 Gennaio 2019** sarà consentita **esclusivamente** a squadre nominativamente autorizzate.

Art. 2 - La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo a disposizione presso l'ufficio del C.A.BI 1 dovrà pervenire entro **04 Dicembre 2018**, al C.A.BI 1, e dovrà contenere oltre ai nominativi dei componenti la squadra, il numero dei rispettivi porto d'arma, data di rilascio e firma di adesione, il nominativo del Capo Squadra e dei due Vice Capo Squadra.

Art. 3 - La squadra per essere validamente costituita, dovrà essere composta da un minimo di **(otto)** cacciatori.

Art. 4 - Ogni cacciatore può far parte di una sola squadra per la caccia alla volpe durante la stessa stagione venatoria.

Art. 5 - Affinché la squadra regolarmente autorizzata **possa operare** sul territorio è richiesta la **“consistenza effettiva giornaliera del minimo consentito per la formazione della squadra di (5)cinque cacciatori”**, regolarmente iscritti sulla scheda giornaliera dal Capo Squadra o dal sostituto **prima che abbia inizio ogni battuta.**

Art. 6 - Il registro di caccia, nel corso della battuta deve sempre essere in possesso del Capo Squadra o in sua assenza del sostituto e sempre disponibile per ogni controllo da parte del servizio di vigilanza.

Il Capo Squadra o in sua assenza il sostituto, ha il dovere di:

- **annotare sul registro di caccia i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata, prima che la medesima abbia inizio e l'eventuale uscita anticipata dei medesimi;**
- **l'ora di inizio e termine della stessa;**
- **numero dei capi abbattuti;**
- **località e ora dell'abbattimento;**

Art. 7 - A coloro che esercitano la caccia alla volpe in difformità al presente Regolamento, e ai responsabili delle squadre che ammettono nella battuta cacciatori il cui nominativo non è inserito nell'elenco e quindi privo dell'autorizzazione necessaria a svolgere l'attività venatoria nel territorio di questo Istituto, verrà applicata dagli organi competenti la sanzione amministrativa prevista dalla L. 157/92., oltre alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 - La caccia alla volpe nel Compensorio Alpino BIELLA 1 può effettuarsi esclusivamente con l'ausilio di 4 (quattro) cani esclusi quelli da “Tana”, e con le seguenti armi:

- **Fucile a canna liscia di calibro non superiore al calibro 12.**
- **E' vietato l'uso e il porto del fucile a canna rigata durante le battute.**

Art. 9 - **Durante la caccia alla volpe a squadre è assolutamente vietato, pena la revoca dell'autorizzazione e la sanzione prevista dalla L. 157/92.**

- a) Detenere **per tutto il periodo della giornata** in cui si è iscritti nel registro di caccia alla volpe a squadre, **munizioni a palla unica.**
- b) Abbattere **per tutto il periodo della giornata** in cui si è iscritti nel registro di caccia alla volpe a squadre qualsiasi altro tipo di fauna selvatica.

12 Febbraio 2018

c) Usare fucili che contengano in totale più dei 2 colpi consentiti dalla legge.

Art. 10 - I capi di volpe abbattuti che presentino evidenti segni di malattia, devono essere tempestivamente consegnati o al posto di controllo a all' A.S.L. veterinaria territorialmente competente per le analisi del caso.

Art. 11 - Il registro giornaliero delle battute effettuate debitamente compilato in ogni sua parte, la scheda riepilogativa riportante il numero, il relativo peso medio, il sesso e l'età media presunta dei capi abbattuti, dovranno essere riconsegnate presso la sede del Comprensorio Alpino **entro e non oltre il 15 Febbraio 2019**.

Art. 12 - Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla battuta deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile di colore arancio, rosso, o giallo.

Art. 13 – La squadra prima di uscire, dovrà avvisare il C.A., il quale assegnerà una Guardia Venatoria ad ogni battuta, previo avviso telefonico almeno (2) DUE Giorni.

Art. 14 – Le volpi abbattute vanno consegnate, agli Agenti di Vigilanza accompagnatori.